

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 733 e 107-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE ABIS)

SUL

DISEGNO DI LEGGE n. 733

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione
per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e programmazione, Partecipazioni statali) della Camera dei deputati, nella seduta del 15 dicembre 1972, risultante dall'unificazione del

disegno di legge (n. 674)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
e col Ministro delle Finanze

e dei

disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **CARDIA, D'ALEMA, LA TORRE, MARRAS, BERNINI, LIZZERO, LA MARCA, FAENZI, DE CARNERI, PANI (222); TOCCO, DELLA BRIOTTA, ZAFFANELLA (417); CARTA, BRESSANI, GALLONI, FRACANZANI, BODRATO, COLOMBO** Vittorino e **GIRARDIN (959)**

E SUL

DISEGNO DI LEGGE n. 107

Programmazione dell'attività, disciplina e finanziamento
dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie-metallurgiche EGAM

d'iniziativa dei senatori **GIOVANNETTI, COLAJANNI, FUSI, DI BENEDETTO, FABBRINI, BERTONE, SEMA e GERMANO**

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 733 oggi al vostro esame, concernente l'attività e la disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche (EGAM), costituisce lo strumento giuridico per lo svolgimento di interventi pubblici nel campo economico, con un riferimento prioritario e particolare all'industria estrattiva. Sono note le difficoltà che da tempo attraversa questo comparto produttivo, ma non sempre sono altrettanto conosciute le cause che le hanno provocate e l'entità che da tempo ha assunto il « problema minerario ».

È da ricordare, innanzitutto, che da una occupazione mineraria di 61.000 addetti nel 1950, si è passati a 38.500 nel 1960 ed a 19.500 nel 1970. Quali i fattori che hanno determinato questa drastica riduzione di forze di lavoro, concernente esclusivamente zone tra le più depresse del nostro Paese?

Tra le altre, va rilevata principalmente la mancanza di impulso allo svolgimento di ricerche, invece consistentemente e diffusamente svolte in quasi tutte le altre Nazioni europee. Ciò non ha consentito di mettere in luce l'intera potenzialità del nostro sottosuolo (potenzialità che alcuni recenti, quasi fortuiti, rinvenimenti nel campo dello zolfo, della baritina, eccetera, non consentono di sottovalutare), con la conseguenza della limitazione dell'attività estrattiva a bacini noti fin dall'epoca romana, ormai pressochè esauriti e con tenori, costi di estrazione e strutture che non hanno più permesso di configurare gli esercizi minerari come gestioni economicamente remunerative.

L'ulteriore aggravarsi di tali aspetti, a seguito del venir meno della protezione doganale del piombo e dello zinco conseguente all'istituzione della Comunità economica europea, hanno definitivamente compromesso gli equilibri aziendali esistenti, determinando un progressivo abbandono di queste attività da parte degli imprenditori privati, con conseguenti e preoccupanti ripercussioni sotto l'aspetto occupazionale. È da tenere presente, infatti, che come si è sopra accennato, il settore estrattivo e le industrie di trasformazione ad esso collegate sono

normalmente le principali, se non le uniche, fonti di lavoro nelle zone con maggiore tradizione mineraria del nostro Paese.

Il risveglio manifestatosi nelle popolazioni locali, anche attraverso notevoli iniziative sindacali, ha portato ad una maggiore e più diffusa presa di conoscenza sia della gravità, sia della necessità di rapide soluzioni dei problemi in discorso, richiamando l'attenzione e l'impegno del Governo per un nuovo e più penetrante tipo di intervento, attraverso l'azione delle imprese a partecipazione statale.

In questo campo, infatti, le imprese pubbliche già operavano, pur con le carenze derivanti da una presenza limitata, non sufficiente per assumere impostazioni complesse e coordinate dei vari problemi; senza entrare in dettaglio nell'esame delle attività minerarie pubbliche nel campo dei ferrosi ed in quello mercurifero, va rilevato che l'AMMI risultava praticamente l'unica azienda a partecipazione statale direttamente interessata al settore.

Tale società, direttamente controllata dal Ministero delle partecipazioni statali, inizialmente aveva svolto un'azione diretta a mantenere puramente e semplicemente i livelli occupazionali esistenti nei vari centri di estrazione, registrando, come è ovvio, rilevanti perdite; successivamente, ha provveduto ad individuare alcune linee di sviluppo ed in particolare quella della verticalizzazione degli aspetti minerari e metallurgici nel comparto dei non ferrosi, rimanendo tuttavia un interlocutore isolato nel panorama generale dell'industria del settore.

È chiaro quindi che nel momento in cui lo Stato ha voluto approfondire la problematica del settore minerario — al fine di venire incontro alle sollecitazioni che dalle varie sedi politiche, amministrative, regionali, sindacali, unanimemente provenivano a ricercare soluzioni che in altri Paesi europei, con situazioni analoghe alle nostre, sono state da tempo attuate — si è preoccupato anzitutto di individuare un centro operativo, attraverso il quale svolgere i propri interventi in questo campo.

È stato quindi attivato un Ente, costituito nel 1958, al quale il Ministero delle parteci-

pazioni statali ha affidato alcune aziende, anche per ottemperare all'obbligo, contenuto nella legge istitutiva dello stesso Ministero, di inquadramento in Enti di gestione delle partecipazioni direttamente possedute dallo Stato.

Non si è ancora provveduto, però, a conferire a questo Ente i mezzi necessari per gestire le varie imprese che, operando in settori che non godono certo di posizioni di rendita, abbisognano di programmi di investimento per riorganizzazioni, ammodernamenti e potenziamenti che assicurino sia il mantenimento dell'occupazione, sia la redditività e la remunerazione, in un ragionevole lasso di tempo, dei capitali che in esse verranno impiegati.

Non c'è quindi da sorprendersi se le aziende in mandato fiduciario all'EGAM, ancora oggi di diretta proprietà dello Stato — per le quali l'Ente ha complessi ed anomali problemi di gestione, non potendo adottare nemmeno provvedimenti di adeguamento dei vari capitali sociali — hanno situazioni finanziarie delicate, sulle quali è venuta ad incidere la crisi economica in atto, le cui ripercussioni negative interessano tutto l'apparato industriale italiano.

In sostanza, quindi, mentre sono state affidate all'EGAM attività industriali precedentemente sparse con situazioni economiche normalmente in *deficit*, non sono stati conferiti allo stesso Ente i mezzi finanziari occorrenti all'avvio di concreti e consistenti programmi di investimento, diretti a meglio fondere queste industrie ed a rilanciarne l'azione in una prospettiva di economicità.

Ciò non di meno, in questa prima fase di attività, l'Ente ha superato il difficile impatto iniziale, attuando una serie di misure — anche sulla base dei singoli programmi aziendali approvati dal CIPE da oltre due anni — che, se da un lato hanno comportato un notevole ricorso al mercato finanziario, dall'altro, consentono di vedere i primi risultati, testimoniati da un rilevante incremento del fatturato, passato dai circa 150 miliardi del 1971 ai 190 del 1972.

Per quanto in particolare concerne il settore minerario, va rilevato che, in seguito all'azione dell'Ente, si è conseguito l'obiet-

tivo immediato della stabilizzazione, sulla cennata cifra di 19.500 unità, degli occupati nell'industria mineraria nazionale. Ciò in quanto l'assunzione della partecipazione nella Sogersa, presso la quale lavorano circa 2.200 persone, e la continuazione dell'esercizio in alcune miniere dell'AMMI (Masua, Raibl, Monteneve e Gorno con oltre 1.300 dipendenti), hanno consentito di mantenere inalterati i preesistenti livelli di occupazione, pur ponendo a carico delle aziende rilevanti impegni finanziari in termini sia di costi di esercizio, sia di sviluppo degli investimenti.

Questo risultato, peraltro, che assicura il posto di lavoro ad oltre 3.500 persone, è indicativo della necessità e della possibilità di attuare ora un nuovo tipo di approccio che, superando le precedenti impostazioni delle singole entità aziendali, si ponga con finalità più ampie ed organiche, nel quadro di una politica nazionale di approvvigionamento delle materie prime.

È questo un terreno sul quale l'Italia è stata già preceduta da molte altre nazioni europee, con provvedimenti che, mentre da un lato hanno mirato allo svolgimento di ricerche per mettere a frutto ed evidenziare le risorse disponibili, dall'altro, hanno permesso di impostare economicamente lo sviluppo delle industrie nazionali del settore, anche avendo presenti le possibilità di avviare collegamenti e iniziative all'estero con Paesi produttori di materie prime.

Tali linee possono trovare un adeguato riscontro anche nel nostro Paese, oltre che con lo svolgimento di diffuse campagne di ricerca e con lo sviluppo di intese con Paesi esteri, soprattutto assicurando la prosecuzione della attività dei nostri complessi minerari e metallurgici in una impostazione verticalizzata delle relative produzioni.

Ove infatti si procedesse ad integrare con seconde lavorazioni — per le quali in Italia si ravvisano notevoli ritardi nei confronti degli apparati industriali degli altri Paesi — le fasi direttamente estrattive, si potrebbe conseguire una economicità globale dei complessi, con i vantaggi residui del mantenimento e della creazione di posti di lavoro, della realizzazione di un consistente tessuto aziendale e della costruzione in Italia di ap-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

parati industriali di riserva contro le oscillazioni e le crisi di un mercato internazionale altamente speculativo.

Su queste basi si sta muovendo — e si dovrà sviluppare ancor più in futuro — l'azione dell'EGAM, i cui programmi di investimento, che saranno opportunamente valutati dal Parlamento, richiedono l'urgente messa a disposizione dei mezzi finanziari necessari.

In tal senso si comprende come determinante risulti la più sollecita approvazione del disegno di legge n. 733. Esso, come è noto, ebbe nella V legislatura alcune prime formulazioni, rappresentate dai disegni di legge nn. 1993 e 1990 riguardanti, rispettivamente, l'aumento del capitale sociale dell'AMMI e l'attività e la disciplina dell'EGAM, Ente al quale veniva trasferita la Cogne, nonchè assegnati i mezzi finanziari occorrenti per realizzare programmi di investimento nel settore degli acciai speciali ed in quello meccano-tessile, programmi approvati dal CIPE nella riunione del 29 aprile 1971 e già in fase di attuazione.

Entrambi i disegni di legge, dunque, erano stati adottati dal Governo in una fase fluida, per quanto concerne gli indirizzi e la strategia da sviluppare attraverso il nuovo Ente di gestione, nell'intento di rendere possibile l'assegnazione con carattere di urgenza dei finanziamenti necessari per l'attuazione dei piani di investimento suddetti.

Ciò che doveva costituire poi, a qualificazione dell'attuale disegno di legge, una definizione fondamentale dell'attività dell'EGAM, vale a dire l'azione per una moderna ed efficiente politica mineraria, non aveva ancora trovato accoglimento, ad eccezione della previsione dello stanziamento di fondi per la partecipazione al capitale della Sogersa, società costituita in base ad accordi di Governo per il mantenimento di 2.200 posti di lavoro presso le miniere ex Montedison di Monteponi e Montevecchio. In verità, il Governo riteneva opportuno rinviare l'adozione di precisi orientamenti in campo minerario ad una successiva e specifica discussione parlamentare, dalla quale, anche a seguito della Conferenza mineraria, avrebbero dovuto scaturire gli indirizzi di

fondo per l'elaborazione della politica mineraria nazionale.

L'impostazione generale dei progetti legislativi in esame non mutò con la loro decadenza per la fine della V legislatura, in quanto il Governo ha ripresentato nella VI, in un testo unificato ma analogo ai precedenti, il disegno di legge oggi al vostro esame, con lo scopo preciso di conferire all'EGAM — al quale nel frattempo era stato affidato il mandato fiduciario a gestire l'AMMI — le basi finanziarie indispensabili per l'avvio della propria attività.

In sintesi, credo possa affermarsi che il disegno di legge in esame, non completo nè perfetto, ha determinato nel Paese una svolta estremamente importante.

Ci si è resi conto che mancava in Italia una visione globale e, conseguentemente, una strategia per la individuazione di una politica di approvvigionamenti di materie prime e con il presente disegno di legge si pone una base importante alla soluzione del problema.

L'articolazione della legge, arricchita dall'apporto di vari gruppi politici in sede di approvazione nell'altro ramo del Parlamento (apporto che ha consentito alla Camera dei deputati di trasmettere un testo che tiene conto di varie iniziative parlamentari sullo stesso tema) rappresenta uno sforzo notevole per dare una linea valida all'attività dell'Ente e, soprattutto, innova notevolmente nella parte riguardante il modo di porsi degli enti a partecipazione statale nei confronti del Parlamento e degli organi amministrativi dello Stato.

Con l'articolo 5 si impegna il Ministero dell'industria ad effettuare tutte le ricerche necessarie ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse nazionali, che dovranno essere rese note attraverso una relazione (articolo 6) sulla consistenza delle risorse minerarie;

sui programmi di ricerca;

sul fabbisogno nazionale di tali risorse e sulle possibilità di integrarle attraverso investimenti e partecipazioni all'estero;

sullo stato dell'industria estrattiva pubblica e privata, con un richiamo ai settori

in crisi e alle misure necessarie per superarla;

sulla situazione economica e sociale delle regioni minerarie ai fini della individuazione delle conseguenze di una eventuale liquidazione dell'attività mineraria;

sulla esigenza di individuare un quadro strategico all'interno della Comunità economica europea.

L'articolo 6 configura quindi un vero e proprio piano di ricerca, di sviluppo, di integrazione con apporti dall'estero, nel settore minerario.

La Commissione ha ritenuto estremamente positivo questo fatto, pur rilevando che gli articoli 5 e 6 avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in un disegno di legge da elaborarsi a cura del Ministero dell'industria che, esaminando il problema sotto i vari aspetti, potesse coordinare gli obblighi o le possibilità degli enti a partecipazione statale con l'attività privata.

È da ritenersi estremamente positivo il previsto collegamento con le Regioni sia per la fase di impostazione dei programmi, sia per le possibilità di partecipazione in società dell'ente minerario e delle finanziarie regionali, sia infine per l'assistenza tecnica offerta alle Regioni a tutti i livelli dell'attività mineraria (articolo 4).

La Commissione ha inoltre rilevato positivamente il nuovo rapporto che si instaura con il Parlamento mediante:

la presentazione della relazione generale a cura del Ministero dell'industria dopo l'approvazione del CIPE (articolo 6);

la presentazione dei programmi quinquennali predisposti dall'Ente (articoli 7 e 8);

la presentazione del conto economico consolidato di tutte le imprese alla fine di ciascun esercizio (articolo 9).

La struttura operativa attraverso la quale l'EGAM potrà portare avanti gli interventi industriali, concerne il comparto minerario e metallurgico dei non ferrosi, quello dei ferrosi ed il settore meccano-tessile.

Nel primo settore l'Ente agisce attraverso l'AMMI, affidata in mandato fiduciario dal

Ministero delle partecipazioni statali nel marzo del 1972, con un complesso di aziende che già attualmente costituiscono il maggiore operatore nazionale del settore, con oltre 7.200 dipendenti. Trattasi di attività che concernono principalmente la produzione di piombo e zinco, nell'ambito della quale l'AMMI sarda, con le miniere di Masua e lo stabilimento metallurgico di Porto Vesme in Sardegna, sta attuando un interessante processo di verticalizzazione delle produzioni minerarie e metallurgiche.

Di tutto rilievo è anche la presenza dell'AMMI nel campo dell'antimonio, attraverso la miniera e lo stabilimento di Manciano, che assicurano la copertura dell'intero fabbisogno nazionale e comunitario di questo metallo.

È da rilevare, inoltre, l'attività dalla RIMIN società attraverso la quale l'AMMI svolge la ricerca mineraria dell'intero Gruppo, che costituisce quindi già ora un organismo in grado di portare avanti impegnativi programmi nel campo estrattivo, similmente a quanto l'ENI ha già diffusamente attuato nel campo uranifero ed in quello degli idrocarburi, di sua competenza.

In questo modo viene completata la presenza nella ricerca delle partecipazioni statali in settori diversificati e con interessi differenti dagli Enti di gestione già operanti nel Paese.

L'azione svolta tramite le aziende del Gruppo AMMI, ha mirato, da un lato, a porre alla luce nuove risorse minerarie al fine di assicurare una continuità delle produzioni metallurgiche e della relativa occupazione e, dall'altro, a potenziare la presenza in vari comparti collaterali (abrasivi, bario, eccetera) per sopperire ad un progressivo abbandono delle iniziative private in questi campi ed acquisire nello stesso tempo settori attraverso i quali completare la propria gamma di produzione.

Il fatturato dell'AMMI, pari a 10,2 miliardi nel 1970, è salito a 17,7 miliardi nel 1971 e a 40,8 nel 1972. Sempre nel comparto dei non ferrosi è da rilevare anche la partecipazione azionaria nella Sogersa, società che, come ho sopra rilevato, è stata costituita per la gestione delle miniere Monteponi e

Montevecchio già della Montedison e per il mantenimento del livello di occupazione interessante circa 2.200 persone.

La società registra perdite che, per il 1972, sono dell'ordine di circa 7 miliardi, destinati a salire a 9 nel 1973. Essa rappresenta quindi uno dei punti di maggiore interesse per lo svolgimento dei futuri programmi dell'EGAM per una razionalizzazione ed un superamento delle esistenti difficoltà nel comparto piombozincifero.

Va anche considerato che la presenza dell'EGAM è destinata ad incrementarsi ulteriormente a seguito della acquisizione dalla Montedison delle unità piritifere della Maremma toscana (miniere di Niccioleta, Gavorrano, Fenice Capanne, Boccheggiano e lo stabilimento di Scarlino) presso le quali sono occupate circa 2.200 unità.

I programmi di risanamento e di sviluppo di questo comparto prioritario dell'attività dell'EGAM saranno, come ho sopra rilevato, sottoposti all'esame del Parlamento a norma dell'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Nel campo minerario e metallurgico dei ferrosi, l'EGAM opera tramite il Gruppo Cogne, affidatogli in mandato fiduciario nel luglio 1971, che, come è noto, incentra il proprio interesse nell'attività estrattiva presso le miniere di Cogne in Val d'Aosta (oltre 300 dipendenti) e in quella della siderurgia degli acciai speciali.

È da rilevare, in proposito, che l'attuale struttura operativa dell'EGAM in questo settore deriva da un'azione di coordinamento svolta dal Ministero delle partecipazioni statali su direttive del CIPE, diretta a meglio precisare i rispettivi campi di attività per la Finsider e la Cogne.

A seguito di tale coordinamento, mentre la Finsider continuerà a curare lo sviluppo della siderurgia a ciclo integrale, la Cogne rivolgerà il proprio impegno alla produzione di acciai speciali, comparto nel quale assai sentita è la carenza di produzione nazionale e, quindi, crescente è il ricorso alle importazioni. Conseguentemente, è stato attuato il trasferimento dalla Finsider alla Cogne della Breda Siderurgica per consentire anche una migliore sistemazione di queste attività e rea-

lizzare economie di scala e una maggiore specializzazione delle produzioni.

In questo campo i programmi di investimento, approvati dal CIPE nella riunione del 26 novembre 1970, e quindi già in parte realizzati, raggiungeranno, entro il 1976, la cifra di 403 miliardi di lire.

Tali programmi consentiranno soprattutto, oltre al completamento dei progetti già avviati, la realizzazione di due importanti iniziative nel Mezzogiorno. Trattasi dello stabilimento che la Tecnocogne realizzerà nella zona di Avellino con oltre 800 dipendenti, per la produzione di acciai ad elevato contenuto di leghe e superleghe, materiali non ancora prodotti in Italia che trovano crescente impiego in industrie ad elevata tecnologia, quali quelle aeronautiche, nucleari, petrolchimiche, ecc.

Nella zona di Milazzo sarà inoltre realizzato l'impianto della Società Acciaierie del Tirreno con la creazione di circa 1.100 posti di lavoro, che potrà rifornire via mare, oltre alla Sicilia, anche molti paesi del bacino del Mediterraneo, di prodotti necessari per lo sviluppo dell'industria edilizia e per l'industrializzazione dell'agricoltura.

Al settore minerario e metallurgico dei ferrosi e dei non ferrosi sopra citati, si aggiunge anche quello meccano-tessile. Trattasi di un comparto nel quale la Cogne ha una lunga tradizione produttiva, stante la specializzazione in questo campo dello stabilimento di Imola, poi apportato alla Cognetex.

La presenza dell'EGAM nel settore meccano-tessile trova la sua giustificazione logica nella necessità di un coordinamento della presenza pubblica in questo campo, in considerazione delle decisioni assunte dalla Finmeccanica di rivolgere il proprio interesse ad altri più impegnativi settori.

È in questo senso, quindi, che il Ministero delle partecipazioni statali ha provveduto al trasferimento dalla stessa Finmeccanica alla Cogne della Nuova San Giorgio di Genova che ora, unitamente alle altre aziende controllate dall'EGAM, permette di configurare un complesso produttivo di dimensioni mon-

diali e senza dubbio uno dei maggiori in Europa, l'unico in grado in campo nazionale di effettuare forniture di impianti completi.

Si è provveduto quindi, attraverso una razionalizzazione operata dal competente Ministero, a superare la preesistente frammentarietà di centri produttivi ed a creare un nucleo operativo omogeneo con un livello operativo, capace non solo di attuare programmi di penetrazione all'estero, ma anche di porre a disposizione dell'industria tessile italiana macchinari moderni e ad alto rendimento necessari per contribuire al superamento delle difficoltà di questo settore.

I programmi di investimento diretti a proseguire l'azione di potenziamento già intrapresa prevedono l'investimento di 119 miliardi di lire nel campo meccano-tessile.

In conseguenza di tali progetti, il fatturato del gruppo che nel 1971 è stato di 155 miliardi è salito a 190 nel 1972 e si prevede, in base alle più recenti stime, possa giungere nel 1976 ad oltre 392 miliardi di lire.

Parimenti, l'occupazione che a fine 1971 era di 21.854 unità, è stata a fine 1972 di 23.615

addetti. A fine 1976 dovrebbe raggiungere oltre 34.400 unità, con un incremento, rispetto al 1971, di 12.546 persone, delle quali 10.650 nel Mezzogiorno.

Onorevoli senatori, mi auguro che le notizie fornite abbiano chiarito quale è la situazione nella quale l'EGAM è stato chiamato ad operare e quali sono le possibilità e potenzialità di sviluppo.

Ritengo, nel rivolgere l'invito ad un voto positivo, di dover sottolineare quanto è emerso in Commissione circa l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, al fine di porre concretamente in grado l'Ente di portare avanti i necessari ed impegnativi programmi di sviluppo. Nel contempo, trasmetto la proposta della Commissione di dichiarare assorbito il disegno di legge numero 107, in quanto ripeto il testo di una delle proposte di iniziativa parlamentare che, per la ricordata decisione della Camera dei deputati, sono confluite nel disegno di legge n. 733.

ABIS, relatore

DISEGNO DI LEGGE n. 733

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM

Art. 1.

Sono trasferite, al valore nominale, all'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, e successive modificazioni, le azioni di proprietà dello Stato nelle seguenti società:

Nazionale Cogne - S. p. A., con sede in Torino;

AMMI - S. p. A., con sede in Roma;

Società italiana per il commercio estero per azioni - SICEA, con sede in Roma.

Art. 2.

L'EGAM ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 1 della presente legge;

dalla somma di lire 330 miliardi, che verrà conferita da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — in ragione di lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1973, di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1974 e di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978.

Nel quinquennio 1973-1977, l'investimento effettivo delle aziende del gruppo EGAM nel settore minerario e della metallurgia dei non ferrosi non sarà inferiore al 40 per cento dell'investimento globale.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello sta-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

tuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, saranno destinati ad aumento del fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri dell'azionista.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente, previa le prescritte autorizzazioni a' sensi di legge, potrà costituire società per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554.

Art. 4.

L'EGAM, direttamente o tramite società da esso controllate, potrà, sentite le regioni interessate, assumere partecipazioni nelle società al cui capitale partecipano gli enti minerari regionali o le finanziarie regionali, aventi come scopo la ricerca mineraria, scientifica ed applicata, lo sfruttamento delle risorse minerarie, l'approvvigionamento di materie prime di base e la loro più ampia utilizzazione nei cicli completi di trasformazione industriale.

L'EGAM, direttamente o tramite società da esso controllate, potrà, altresì, fornire, su richiesta delle regioni interessate e sulla base di convenzioni da stipularsi di volta in volta, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali, la propria assistenza tecnica per l'attuazione dei programmi regionali di ricerca mineraria, di ristrutturazione e sviluppo delle industrie estrattive e di trasformazione delle risorse minerarie.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a stipulare con l'EGAM convenzioni per la effettuazione, nel quadro delle esigenze indicate nel programma economico nazionale, di indagini e studi sistematici a carattere geologico, geofisico, geo-chimico e geo-giacimentologico, volti ad aggiornare e integrare le conoscenze sulle principali risorse nazionali.

Agli effetti dei suddetti compiti, l'EGAM si potrà servire anche di società in esso inquadrata.

Alla spesa relativa si provvederà con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predisporrà una relazione generale:

sulla consistenza delle risorse minerarie, in atto o potenziali, esistenti nel territorio nazionale;

sui programmi di ricerca mineraria applicata in atto e sulle misure da adottare per il loro coordinamento su scala nazionale, per l'estensione e lo sviluppo di tali programmi e per la loro finalizzazione a scopi di allargamento e potenziamento dell'industria estrattiva e di trasformazione;

sul fabbisogno nazionale di risorse minerarie e sulla possibilità di integrazione di tali risorse attraverso investimenti e partecipazioni all'estero;

sullo stato dell'industria estrattiva pubblica e privata, con particolare riguardo alle aziende e ai settori in crisi e sulle misure necessarie per prevenire o superare gli stati di crisi ricorrenti;

su ogni altro aspetto concernente la struttura economica, tecnica e finanziaria dell'industria estrattiva e dell'industria di trasformazione dei prodotti minerari;

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

sulla situazione economico-sociale delle regioni, zone e comuni minerari del paese e sui riflessi determinati dalla riduzione o liquidazione di attività minerarie tradizionali o di attività di trasformazione di prodotti minerari, nonchè sulle misure da adottare al riguardo;

sui riflessi derivanti al settore minerario e al settore di trasformazione di prodotti minerari in Italia dall'entrata in vigore delle norme della Comunità economica europea e sui provvedimenti da adottare per un migliore inserimento dei settori suddetti nelle strategie di sviluppo della Comunità stessa;

sulle iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;

sulla spesa da destinare alla ricerca mineraria applicata.

La relazione di cui al presente articolo terrà conto dei programmi regionali di settore formulati dalle regioni che ne hanno competenza, indicandone la compatibilità col programma generale. Essa verrà sottoposta all'esame del CIPE e trasmessa successivamente al Parlamento.

Per la predisposizione della relazione suddetta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà avvalersi dell'opera dell'EGAM, previa convenzione da stipulare ai sensi del precedente articolo.

Art. 7.

L'EGAM predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di programma quinquennale di attività che, nel rispetto dei programmi di settore eventualmente predisposti dalle regioni che ne hanno competenza, risponda ai seguenti requisiti e contenga le indicazioni e previsioni seguenti:

ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attività e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione dall'estero di risorse interne;

Art. 7.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attività e per regioni;

iniziative previste per la verticalizzazione del settore minerario controllato e per la sua razionale ristrutturazione tecnica ed organizzativa;

iniziative necessarie o comunque opportune per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario controllato, anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;

spesa destinata alla ricerca mineraria applicata.

Art. 8.

Lo schema di programma di cui all'articolo 7 viene trasmesso dall'EGAM al Ministro delle partecipazioni statali per gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, sentite le regioni in ordine alle loro competenze in materia. Tale programma è sottoposto all'esame del Parlamento secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Le iniziative contenute nello schema di programma sopra menzionato verranno finanziate con i mezzi indicati nel primo comma dell'articolo 2 della presente legge, secondo le direttive che verranno impartite all'EGAM dal Ministro delle partecipazioni statali.

Art. 9.

L'EGAM presenterà, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico, allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'Ente, inoltre, allegherà lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Il Ministro delle partecipazioni statali emanerà istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'Ente, secondo criteri di omogeneità e di chiarezza.

Art. 10.

L'EGAM è autorizzato ad emettere obbligazioni, secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 11.

All'EGAM si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e successive modificazioni.

Le agevolazioni indicate nel comma precedente sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, n. 6), della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Art. 12.

I rapporti tra l'EGAM e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

Art. 13.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 330 miliardi.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1978, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 107**Programmazione dell'attività, disciplina e finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie-metallurgiche EGAM****Art. 1.**

L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie (EGAM), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale di attività che risponda ai seguenti requisiti e contenga le seguenti indicazioni e previsioni:

a) ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, ripartiti per classi e sottoclassi di attività e per regioni, compresi quelli destinati all'integrazione, dall'estero, di risorse interne;

b) consistenza dell'occupazione, ripartita per classi e sottoclassi di attività e per regioni;

c) iniziative previste per la verticalizzazione dell'industria mineraria;

d) spesa destinata alla ricerca mineraria, scientifica ed applicata e numero degli addetti;

e) ordinamento imprenditoriale che si propone per la realizzazione del programma.

Art. 2.

Il programma di cui al precedente articolo è accompagnato da una relazione generale:

a) sulla consistenza delle risorse minerarie, in atto e potenziali, esistenti nel territorio nazionale;

b) sui programmi di ricerca mineraria, scientifica, applicata in atto e sulle misure da adottare per il loro coordinamento sulla scala nazionale, per l'estensione e lo sviluppo di tali programmi e per la loro finalizzazione a scopi di allargamento e potenzia-

mento dell'industria estrattiva e di trasformazione;

c) sul fabbisogno nazionale di risorse minerarie e sulla possibilità di integrazione di tali risorse attraverso investimenti e partecipazioni all'estero, nonché le normali vie del commercio estero;

d) sullo stato dell'industria estrattiva pubblica e privata, con particolare riguardo alle aziende e ai settori che presentano problemi di crisi e di smobilitazione e sulle misure necessarie per garantire la direzione pubblica, per superare gli stati di crisi e per imprimere un corso di sviluppo a tutti i settori;

e) su ogni altro aspetto concernente la struttura economica, tecnica e finanziaria dell'industria estrattiva e dell'industria di trasformazione dei prodotti minerari;

f) sulla situazione economico-sociale delle Regioni, zone e comuni minerari del Paese e sui riflessi determinati dalla riduzione e liquidazione in atto ed eventuale di attività minerarie tradizionali nonché sulle misure necessarie per fronteggiare tali riflessi.

Art. 3.

Il programma e la relazione che l'accompagna sono trasmessi dall'EGAM al Ministro delle partecipazioni statali. Entro trenta giorni dal ricevimento il Ministro li trasmette, con le proprie proposte, al Parlamento, alle Regioni, ai sindacati.

Il Parlamento, consultate le Regioni e i sindacati, discute ed approva il programma.

Art. 4.

Nel corso dell'attuazione del programma approvato, l'EGAM ha facoltà di proporre eventuali modifiche. Le modifiche vengono approvate con la stessa procedura di cui all'articolo 3.

Le Regioni e i sindacati possono avanzare al Ministro delle partecipazioni statali proposte di modifiche ai programmi approvati. Il Ministro le trasmette al Parlamento con le proprie proposte per le determinazioni del caso.

Art. 5.

L'EGAM esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'EGAM potrà costituire, anche mediante intese con l'IRI, l'ENI, l'EFIM e gli enti minerari regionali nonchè con altre imprese pubbliche e private, società per azioni a prevalente capitale pubblico che abbiano come scopo la ricerca mineraria, scientifica ed applicata, lo sfruttamento delle risorse minerarie, l'approvvigionamento di materie prime di base e la loro più ampia utilizzazione in cicli completi di trasformazione industriale.

Lo Stato trasferisce all'EGAM le azioni dell'AMMI e della società Monte Amiata, detenute dal Ministero delle partecipazioni statali e dal Ministero del tesoro.

L'EGAM potrà, altresì, assumere partecipazioni negli enti minerari regionali e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e coordinarne le iniziative. La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 6.

L'EGAM è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 7.

Nel quadro del programma, l'EGAM è autorizzato a concedere contributi, fino a lire 150 miliardi complessivamente, agli enti minerari istituiti presso le Regioni a statuto speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti contributi debbono essere utilizzati per l'esecuzione di piani di ricerche minera-

rie straordinarie, di ristrutturazione e sviluppo dell'industria estrattiva e di trasformazione sul luogo dei minerali estratti sino al grado dei manufatti, al fine di conseguire una gestione unitaria e sotto controllo pubblico dell'intero settore.

I piani sono approvati dalle Regioni competenti secondo le procedure previste dalle leggi regionali.

Art. 8.

Il Ministro delle partecipazioni statali promuove nelle Regioni dove l'EGAM svolge la sua attività, d'intesa con la Regione interessata, conferenze con la partecipazione dei rappresentanti dei Consigli regionali, dell'ente di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche delle singole Regioni e in Sicilia ed in Sardegna dei rispettivi enti minerari regionali.

Le conferenze esaminano una relazione del Ministro delle partecipazioni statali sulla attuazione dei programmi dell'EGAM nelle singole Regioni e sulle proposte per i programmi successivi.

Il Ministro delle partecipazioni statali comunica alle competenti Commissioni parlamentari i documenti e le risultanze delle conferenze.

Art. 9.

In ogni unità locale, appartenente a società controllate direttamente o indirettamente dall'EGAM, o da società in cui la partecipazione statale sia paritetica, è istituita una conferenza annuale di produzione.

Per l'elezione dei delegati si provvede con apposito regolamento emanato dal Ministro delle partecipazioni statali, d'intesa con le organizzazioni sindacali e con le Commissioni parlamentari.

Il Ministro delle partecipazioni statali comunica alle Commissioni parlamentari competenti ed alle Regioni i documenti e le risultanze delle conferenze.

Art. 10.

La conferenza di produzione discute una relazione del direttore di azienda sull'anda-

mento produttivo e organizzativo dell'azienda, e in particolare sulle seguenti materie:

a) distribuzione del lavoro, utilizzazione degli impianti, ambiente di lavoro, organico aziendale;

b) indirizzi produttivi dell'azienda, programmi di produzione e di investimenti, in relazione ai programmi degli enti.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di lire 450 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'EGAM.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 40 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1973;

lire 100 miliardi, sull'esercizio finanziario 1974;

lire 110 miliardi, sull'esercizio finanziario 1975;

lire 110 miliardi, sull'esercizio finanziario 1976;

lire 90 miliardi, sull'esercizio finanziario 1977.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili d'esercizio dell'Ente, salvi quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del

tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 13.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'emissione di buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le necessarie variazioni di bilancio.